



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 15 del 26/01/2012 -
Determinazione nr. 236 del 27/01/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di sabbiatura, molatura, fresatura e pallinatura di particolari in ghisa leggera.

Società TRAN-FER SRL - stabilimento ubicato in Comune di Fiume Veneto (PN), via Malignani, zona artigianale, n. 25

PREMESSA

1.Fatto

La Società TRAN-FER SRL, con sede legale e produttiva in via Malignani n. 25 in Comune di Fiume Veneto (PN), ha presentato in data 03.10.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica di stabilimento esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e contestualmente domanda di rinnovo dei provvedimenti esistenti come previsto dall'art. 281 c. 1 del medesimo decreto (istanza assunta al prot. n. 71447 del 03.10.2011).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 74469 del 17.10.2011. La società ha fornito le integrazioni in con nota del 21.11.2011 (assunta al prot. n. 81925 del 22.11.2011).

Con nota prot. n. 85020 del 07.12.2011 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Fiume Veneto (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6. Il Comune ha espresso parere favorevole alla pratica in oggetto con nota prot. n. 21190/844 del 13.01.2012 pervenuta il 19.01.2012 (ed assunta al prot. provinciale n. 4291 del 20.01.2012). L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società svolge l'attività di sabbiatura, molatura, fresatura e pallinatura di particolari in ghisa leggera ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3766 del 12.12.1997 (per un impianto abbattimento polveri sabbiatura e sbavatura: punto di emissione 1),
- Decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. 863 del 31.05.2004 (per un impianto di aspirazione pallinatura, tranciatura: punto di emissione E2).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende

- installare un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento a servizio di banchi di molatura (punto di emissione Rif. 3);
- installare un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento a servizio di due cabine adibite alle operazioni di sbavatura e molatura manuale (punto di emissione Rif. 4);
- chiedere il rinnovo delle autorizzazioni regionali vigenti per i punti di emissione Rif. 1 (aspirazione a abbattimento polveri a servizio del reparto

sabbiatura) e Rif. 2 (aspirazione e abbattimento polveri a servizio del reparto pallinatura, tranciatura, fresatura e selezione).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione (si vedano anche integrazioni del 21.11.2011)
- tav. 1: estratto CTR in scala 1:5000
- tav. 2: estratto mappa catastale in scala 1:2000
- tav. 3: PRGC in scala 1:2000
- tav. 4: planimetria generale stabilimento in scala 1:300 del 21.11.2011
- tav. 5: prospetto camino rif. 1
- tav. 6: prospetto camino rif. 2
- tav. 7: prospetto camino rif. 3
- tav. 8: prospetto camino rif. 4.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 10.01.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come
 - **Rif. 1 (impianto di aspirazione a abbattimento polveri a servizio del reparto sabbiatura),**
 - **Rif. 2 (impianto di aspirazione e abbattimento polveri a servizio del**

- **reparto pallinatura, tranciatura, fresatura e selezione),**
- **Rif. 3 (impianto di aspirazione e abbattimento a servizio di banchi di molatura),**
- **Rif. 4 (impianto di aspirazione e abbattimento a servizio di due cabine adibite alle operazioni di sbavatura e molatura manuale),**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fiume Veneto con nota prot. n. 21190/844 del 13.01.2012 pervenuta il 19.01.2012 (ed assunta al prot. provinciale n. 4291 del 20.01.2012).

Sia l'istruttoria tecnica che il parere del Comune sono conservati nella pratica.

La società possiede tre impianti termici civili ad uso climatizzazione (**punti di emissione Rif. 5, 6 e 7**) alimentati a gasolio non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società TRAN-FER SRL con sede legale e produttiva in via Malignani n. 25 in Comune di Fiume Veneto (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **Rif. 1 (aspirazione a abbattimento polveri di sabbiatura - esistente)**
- **Rif. 2 (aspirazione e abbattimento polveri pallinatura/tranciatura-esistente)**
- **Rif. 3 (aspirazione e abbattimento polveri di molatura - nuovo)**
- **Rif. 4 (aspirazione e abbattimento polveri cabine di sbavatura - nuovo).**

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:
a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Rif. 1 (aspirazione polveri sabbiatura)	<i>Portata: 20000 m³/h Quota dal p.c.: 6,8 m</i>
Rif. 2 (aspirazione polveri pallinatura/tranciatura)	<i>Portata: 10000 m³/h Quota dal p.c.: 6,8 m</i>
Rif. 3 (aspirazione polveri molatura)	<i>Portata: 12000 m³/h Quota dal p.c.: 6,8 m</i>
Rif. 4 (aspirazione polveri cabine sbavatura)	<i>Portata: 20000 m³/h Quota dal p.c.: 6,9 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Olii minerali (espresse come nebbie oleose)	5 mg/Nm ³

Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B	
Classe II (Nichel e i suoi composti espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

- b) Gli impianti nuovi (punti di emissione rif. 3 e 4) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la modifica/revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (90) novanta giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per gli impianti esistenti (punti di emissione rif. n. 1 e n. 2) e per quelli nuovi (punti di emissione rif. n. 3 e n. 4), ad avvenuta messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

	valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
M.U. 759/87 + Norma UNI EN 13284-1:2003 (per le nebbie oleose)	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso + Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- g) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4. Suggesti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al Comune di Fiume Veneto e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.

8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 27/01/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 27/01/2012 02:35:29

IMPRONTA: 886750601EAFDF722698A61B1E0236086953B3D8EA5A816953F625048E93FCB6
6953B3D8EA5A816953F625048E93FCB69D4827DF924E890F3B74ED12D556A048
9D4827DF924E890F3B74ED12D556A048872E6466C50DE6F3B1FE50E511FBFC29
872E6466C50DE6F3B1FE50E511FBFC2979384AB9949636889DDD108FAFCCE80A